

Alla data di redazione di queste note, non erano ancora stati emanati il D.M. e il Decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane che hanno "visto la luce" lunedì 22/02/2010 con la loro pubblicazione sul web (ma il D.M. fino a ieri non era ancora apparso in G.U.). La lettura, pertanto, di questa dispensa deve essere fatta alla luce dei nuovi decreti emanati.
Dr. Giuseppe Zambon: 24/02/2010

ELENCHI INTRASTAT 2010: PERIODICITA', TEMPISTICA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

A cura del Dott. Giuseppe Zambon

Dispensa chiusa il 21/02/2010

La dispensa ha finalità meramente informativa e, in nessun caso, potrà essere considerata consulenza, pertanto le considerazioni svolte nel documento non possono ritenersi supporto sufficiente per l'adozione di scelte e decisioni.

Periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi:

- *Mensile* – regola generale
- *Trimestrale* (modalità non ancora di fatto operativa in assenza del D.M. di attuazione) - solo qualora non si superi l'importo di € 50.000,00 (per categoria di operazioni: cessioni e/o acquisti) nel periodo di riferimento e non lo si è superato in nessuno dei quattro trimestri precedenti. L'agevolazione cessa alla fine del mese nel quale l'importo risulta superato e dovrà essere predisposto l'elenco riepilogativo Intrastat per il mese o i mesi già trascorsi del trimestre. L'obbligo di presentazione mensile, quindi, una volta superato il limite, dovrà essere mantenuto per almeno 12 mesi (*che possono diventare 15 se si supera il limite già nel primo mese del trimestre*) anche se nel frattempo il limite non viene più superato; secondo la nota diffusa il 19/02/2010 dall'Agenzia delle Dogane con il protocollo 24265/RU la presentazione trimestrale, ricorrendone i requisiti, è obbligatoria, mentre l'art. 263 della Direttiva 2006/112/CE, come modificato dalla Direttiva 2008/117/CE (recepita in Italia con il D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 pubblicato sulla G.U. n. 41 del 19/02/2010 e in vigore dal 20/02/2010) concede agli Stati membri la possibilità di "autorizzare" i soggetti passivi a presentare gli elenchi riepilogativi trimestralmente, considerandola una "facoltà". Se veramente il futuro D.M. prevedesse che non fosse possibile la presentazione mensile facoltativa, allora occorrerà monitorare in continuazione la somma dei tre elenchi riepilogativi mensili di ciascun trimestre solare per sapere esattamente da quando (*superato il quarto trimestre consecutivo di non splafonamento*) si devono presentare elenchi riepilogativi trimestrali.

Tempistica di presentazione degli elenchi riepilogativi:

- *Entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento – scadenza a regime dal 01/05/2010*
- *Entro il giorno 20 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di riferimento e fino al 30/04/2010 – scadenza nel periodo transitorio*

Modalità di presentazione degli elenchi riepilogativi:

- *A decorrere dal 01/05/2010 – esclusivamente per via telematica tramite l’Agenzia delle Dogane (applicazione *Intr@web*) o l’Agenzia delle Entrate (applicazioni *Entratel* e *Fisco Online*) – modalità a regime*
- *Fino al 19/02/2010 – possibilità di presentare gli elenchi riepilogativi (solo per cessioni e acquisti di beni, non esistendo ancora ufficialmente gli elenchi per i servizi) con modalità ancora in vigore: modello cartaceo direttamente agli uffici doganali o per posta raccomandata obbligatoria.*
- *Dal 20/02/2010 e fino al 30/04/2010 – eliminazione della possibilità di presentazione cartacea - possibilità di presentare gli elenchi riepilogativi (solo cessioni e acquisti di beni fino all’approvazione dei nuovi elenchi riepilogativi per i servizi¹, per i quali verrà probabilmente prevista una presentazione successiva per i mesi già trascorsi) in formato elettronico *intr@web* su supporto informatico (*floppy-disk*, *cd*, *dvd*, *pen-drive*) con allegati i frontespizi dei modelli INTRA/1 e/o INTRA/2 compilati e sottoscritti, anche redatti su carta bianca purché contenenti tutti gli elementi previsti dal modello INTRA da utilizzare per la trasmissione telematica. La presentazione deve avvenire direttamente agli uffici doganali in quanto non è più ammessa la spedizione per posta raccomandata.*

Qualora gli elenchi riepilogativi INTRASTAT siano presentati, nel periodo transitorio suddetto, con modalità non conformi:

- ✚ per quelli redatti in forma cartacea e spediti per posta raccomandata (o equivalente, ma se la spedizione postale è avvenuta con posta prioritaria la presentazione dell’elenco riepilogativo si deve considerare omessa), il soggetto obbligato sarà invitato (sempre a mezzo raccomandata) ad inviarli nuovamente,

¹ Si ricorda che ai sensi del comma 2, dell’art. 3 dello Statuto per i diritti del contribuente (Legge 212/2000) , “In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.”

ma per via telematica o in formato elettronico Intr@web su supporto informatico (*si ritengono non dovuti i frontespizi INTRA/1 e/o INTRA/2 essendo già in possesso dell'ufficio i modelli cartacei*), entro 10 giorni dal ricevimento dell'invito. Non verranno più accettati per il futuro invii di elenchi riepilogativi a mezzo posta raccomandata;

- ✚ per quelli presentati in formato elettronico Intr@web su supporto informatico e spediti per posta raccomandata (o equivalente, ma se la spedizione postale è avvenuta con posta prioritaria la presentazione dell'elenco riepilogativo si deve considerare omessa), l'Ufficio doganale ricevente provvederà direttamente alla loro acquisizione nel sistema AIDA (*Automazione Integrata Dogane e Accise*) e il soggetto obbligato sarà avvisato che non verranno più accettati per il futuro invii di elenchi riepilogativi a mezzo posta raccomandata.

Stato della legislazione e inapplicabilità delle sanzioni:

1. Alla data attuale non sono state disposte proroghe nella presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie con i modelli INTRA/1 e/o INTRA/2, e non sono stati ancora emanati né il D.M. di attuazione che stabilisca il termine del 25 del mese e i limiti per la presentazione trimestrale (*novità entrambe preannunciate dall'Agenzia delle Dogane con la nota protocollo 24265/RU del 19/02/2010, ma di fatto non ancora operative*), né il provvedimento Direttoriale congiunto Dogane/Entrate sui modelli;
2. Il 20/02/2010 è scaduto il termine per la presentazione dei modelli INTRA relativi al mese di gennaio 2010, secondo la vecchia procedura;
3. Sempre il 20/02/2010 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010 di recepimento del cosiddetto "VAT package" con il quale vengono abrogati dall'art. 4 e con effetto retroattivo dal 01.01.2010, la precedente normativa relativa alla presentazione dei modelli INTRA, sia in relazione alla scadenza del giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento, sia per quanto riguarda i limiti per le presentazioni trimestrali e annuali e la scadenza posticipata al 6 settembre per la presentazione degli elenchi riepilogativi del mese di agosto. Detti termini e modalità, pertanto, non sono più operativi.

4. Alla luce delle considerazioni di cui ai numeri precedenti ci troviamo in questo momento in un vuoto legislativo, solo apparentemente colmato da circolari e note d'Agazia² che stabiliscono "date limite" per l'inapplicabilità delle sanzioni e dettano regole di comportamento che, in assenza di una base legislativa, "attuano" e "interpretano" anticipatamente norme ancora inesistenti e di là da venire; il tutto nel tentativo di mettere i contribuenti nella possibilità di ottemperare ad obblighi che, allo stato attuale della legislazione vigente, gli derivano da una direttiva comunitaria recepita soltanto il 20/02/2010 e ancora carenti degli strumenti legislativi e regolamentari di attuazione e che, pertanto, i contribuenti potrebbero anche astenersi dall'osservare. Infatti, l'art. 2, c. 1, lett. h), n. 4, del D.Lgs. n. 18 del 11/02/2010, modificando il comma 6, dell'art. 50 del D.L. 331/1993, si limita a recepire dalla Direttiva 2008/117/CE l'obbligo della presentazione degli elenchi riepilogativi, ma stabilisce, inserendo i commi 6-bis e 6-ter nel medesimo decreto, che entro 90 giorni (21/05/2010) dovranno essere emanati un D.M. che stabilisca modalità e termini e un Provvedimento Direttoriale delle Dogane di concerto con le Entrate che approvi i nuovi modelli INTRA, le relative istruzioni applicative e le caratteristiche tecniche di trasmissione.
5. Alla luce della situazione esposta al numero 4, l'Agazia delle Entrate, con la Circolare n. 5/E del 17/02/2010, ha affermato che sussistendo "*obiettive condizioni di incertezza*", è ragionevole che si possa incorrere in errori di compilazione degli elenchi riepilogativi e, pertanto, in ottemperanza al dettato dell'art. 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente non saranno applicate sanzioni per violazioni concernenti la compilazione degli elenchi relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 (*mensili*) e primo trimestre 2010 (*trimestrali*)³, purché vengano inviati elenchi riepilogativi integrativi entro il 20/07/2010. Nessuna menzione viene fatta dall'Agazia delle Entrate relativamente alla inapplicabilità di sanzioni in caso di possibile tardiva presentazione degli elenchi riepilogativi, che dovranno, quindi, essere sempre presentati entro i termini stabiliti dal "*futuro*" Decreto Ministeriale e anticipati dalla Nota dell'Agazia delle Dogane!

² Circolare n. 5/E del 17 febbraio 2010 dell'Agazia delle Entrate; Nota protocollo 24265/RU dell'Agazia delle Dogane

³ La Direttiva 2008/117/CE prevede solo obblighi mensili e la possibilità dei singoli Stati membri di autorizzare i contribuenti alla presentazione trimestrale; viene, pertanto, stabilita una "sanatoria" per un adempimento che ancora non esiste.

6. La data del 20/07/2010 stabilita dall'Agenzia delle Entrate per l'inapplicabilità delle sanzioni, non ha una sua logica temporale, se non collegandola alla data di entrata in vigore del D.Lgs. di recepimento delle direttive comunitarie (*sconosciuta ai più all'atto dell'emanazione della circolare*), in quanto corrisponde esattamente al periodo di 60 giorni decorrenti dal termine ultimo previsto per l'emanazione del D.M. e del Provvedimento Direttoriale di attuazione (*vedi nota n. 1 a pag. 2*). Ciò spiegherebbe l'altalena delle date "annunciate" per la pubblicazione del D.Lgs. che sarebbe poi stata fatta slittare e "pilotata" fino al 19/02/2010 (*entrata in vigore 20/02/2010 + 90 giorni per l'emanazione dei provvedimenti = 21/05/2010 + 60 giorni di moratoria art. 3, c. 2, Statuto = 20/07/2010*). Se questa ipotesi fosse vera (*e io credo poco alle coincidenze!*) allora siamo arrivati al punto che in Italia si manovra l'entrata in vigore di una legge per "rispettare" e/o "non sconfessare" quanto l'esecutivo, anche tramite le sue Agenzie, ha anticipatamente disposto con circolari e note, la cui funzione dovrebbe essere quella di commentare norme già in vigore e non di disporre termini, scadenze, modalità di esecuzione di atti amministrativi e l'applicabilità o meno di sanzioni.